



Bruxelles, 1° marzo 2017
(OR. en)

6195/17

LIMITE

MAR 36
CODEC 199

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0171 (COD)**

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	6134/17 MAR 32 CODEC 187
n. doc. Comm.:	9964/16 MAR 161 CODEC 847
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che modifica la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri – Preparazione dell'orientamento generale

CONTESTO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

1. Il 7 giugno 2016 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La proposta fa parte di un più ampio esame della legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, in linea con un controllo dell'adeguatezza eseguito dalla Commissione.¹

¹ "REFIT - Correggere la rotta: controllo di qualità della legislazione in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell'UE", doc. 13230/15 + ADD 1 e 2.

3. La Commissione propone di modificare la direttiva 98/41/CE del Consiglio² al fine di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, rafforzando nel contempo il livello di sicurezza.
4. L'obiettivo principale della direttiva 98/41/CE è agevolare le operazioni di ricerca e salvataggio e consentire un'azione immediata.
5. La modifica principale rispetto all'attuale direttiva riguarda la digitalizzazione: i dati, invece di essere conservati dalla compagnia di navigazione, sarebbero trasmessi all'interfaccia unica nazionale marittima istituita conformemente alla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³.

LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

6. Il 7 giugno 2016 la Commissione ha fatto al Consiglio "Trasporti" una presentazione orale dell'esame della legislazione in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.
7. Dopo un primo esame della proposta da parte del Gruppo "Trasporti marittimi" nell'autunno del 2016, è stata presentata una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al Consiglio "Trasporti" del 1° dicembre 2016.
8. Il Gruppo "Trasporti marittimi" ha continuato l'esame della proposta nel corso di varie riunioni tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio 2017 e ha convenuto modifiche alla proposta della Commissione. Tra queste figurano:
 - il chiarimento della definizione di "autorità designata";
 - l'ulteriore precisazione che la direttiva non si applica alle navi adibite alla navigazione interna, né alle imbarcazioni e unità da diporto;

² Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

³ Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

- una maggiore flessibilità concessa agli Stati membri per la dichiarazione del numero di persone a bordo con "mezzi tecnici adeguati", lasciati alla loro discrezionalità, nell'interfaccia unica oppure mediante il sistema di identificazione automatica;
- inoltre, durante un periodo transitorio di dieci anni, gli Stati membri possono mantenere l'attuale sistema per la comunicazione del numero di persone a bordo e dei dati personali rilevati all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società di navigazione o a un sistema costiero della società; a tal riguardo, la presidenza osserva che la sua proposta iniziale prevedeva un periodo transitorio di sette anni;
- la possibilità per gli Stati membri di esentare, a determinate condizioni e per un periodo illimitato, i servizi regolari di durata inferiore ad un'ora dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica; inoltre, è stata introdotta una specifica esenzione geografica per la Germania (isola di Helgoland) e per la Danimarca e la Svezia (isola di Bornholm) per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione di dati personali in relazione a viaggi da e verso tali isole;
- l'uso di atti di esecuzione, anziché di atti delegati, per le decisioni degli Stati membri relative alla concessione di esenzioni;
- un chiarimento per quanto riguarda il periodo massimo di conservazione dei dati personali (60 giorni);
- la fissazione di un limite temporale di sette anni al potere della Commissione di adottare atti delegati;
- la proroga a 36 mesi (anziché 12) del termine di recepimento della direttiva e una deroga all'obbligo di recepire la direttiva per gli Stati membri privi di porti marittimi e di navi battenti la loro bandiera.

9. Nel corso dei lavori il Gruppo ha tenuto conto delle osservazioni formali del Garante europeo della protezione dei dati⁴.
10. Si rileva che la proposta non era accompagnata da una valutazione d'impatto. La relazione REFIT della Commissione è stata tuttavia presentata e discussa nel Gruppo "Trasporti marittimi" nell'ottobre 2015. La proposta della Commissione, inoltre, era accompagnata da un piano di attuazione e da un documento riassuntivo delle proposte di semplificazione⁵.

LAVORI NELL'AMBITO DEL PARLAMENTO EUROPEO

11. Il 1° agosto 2016 la commissione del Parlamento europeo per i trasporti e il turismo (TRAN) ha nominato relatrice Izaskun Bilbao Barandica (ALDE-Spagna). Il progetto di relazione è stato presentato il 3 febbraio 2017.

QUESTIONI IN SOSPESO

12. Nella riunione del 13 febbraio 2017 il Gruppo "Trasporti marittimi" ha raggiunto un accordo di massima sul testo. In particolare, il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è stato leggermente modificato per chiarire che spetta agli Stati membri decidere se usare o meno il sistema di identificazione automatica (AIS) per dichiarare il numero di persone a bordo.
13. Il Regno Unito mantiene una riserva d'esame parlamentare.
14. In questa fase della procedura la Commissione mantiene una riserva generale su tutte le modifiche alla sua proposta, in attesa della posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

⁴ Doc. 15533/16.

⁵ Doc. 9964/16 ADD 1 e 2.

15. Inoltre, la Commissione si riserva di prendere posizione su due aspetti specifici della proposta: 1) il lungo periodo transitorio di dieci anni, che secondo la Commissione non può essere giustificato né dal punto di vista della sicurezza né da quello operativo, in particolare alla luce del progresso tecnologico nel corso degli ultimi 20 anni e dell'applicazione della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione; e 2) la possibilità per gli Stati membri privi di porti marittimi e di navi battenti la loro bandiera di derogare all'obbligo di recepire la direttiva.

CONCLUSIONE

16. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare il testo che figura nell'allegato della presente relazione e a convenire di trasmetterlo al Consiglio ai fini dell'adozione di un orientamento generale in una delle prossime sessioni.
-

2016/0171 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che modifica la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

⁶ GU C 34 del 2.2.2017, pag. 172.

- (1) Informazioni precise e tempestive sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave sono essenziali per la preparazione e l'efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio. In caso di incidente in mare, la piena e totale cooperazione tra le autorità nazionali competenti dello Stato o degli Stati interessati, l'operatore della nave e i loro rappresentanti può contribuire notevolmente all'efficacia delle operazioni delle autorità competenti. Alcuni aspetti di tale cooperazione sono disciplinati dalla direttiva 98/41/CE del Consiglio⁷.
- (2) I risultati del controllo dell'adeguatezza del programma sull'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)⁸ e l'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 98/41/CE dimostrano che le informazioni sulle persone presenti a bordo non sempre sono facilmente accessibili alle autorità competenti. Ne consegue che gli attuali requisiti della direttiva 98/41/CE dovrebbero essere allineati con gli obblighi di comunicazione dei dati per via elettronica, rendendoli più efficaci. La digitalizzazione consentirà inoltre di facilitare l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.
- (3) Negli ultimi 17 anni sono stati realizzati progressi tecnologici significativi nei mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi. Lungo le coste europee sono stati istituiti vari sistemi obbligatori di notifica delle navi in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Il diritto dell'Unione e il diritto nazionale assicurano che le navi osservino gli obblighi di comunicazione prescritti da tali sistemi.

⁷ Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

⁸ COM(2015) 508 final.

- (4) La raccolta, la trasmissione e la condivisione dei dati riguardanti le navi sono state rese possibili, semplificate e armonizzate dall'interfaccia unica nazionale di cui alla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e dal sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. Le informazioni relative alle persone a bordo richieste dalla direttiva 98/41/CE dovrebbero pertanto essere dichiarate nell'interfaccia unica nazionale, che consente all'autorità competente di accedere facilmente ai dati in caso di emergenza o incidente. Il numero di persone a bordo dovrebbe essere dichiarato nell'interfaccia unica nazionale con mezzi tecnici adeguati lasciati alla discrezionalità degli Stati membri o, in alternativa, all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.
- (4 bis) Per agevolare la fornitura e lo scambio di informazioni dichiarate a norma della presente direttiva e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero ricorrere alle formalità di dichiarazione armonizzate stabilite dalla direttiva 2010/65/UE. In caso di incidente che interessi più di uno Stato membro, gli Stati membri dovrebbero mettere tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri per mezzo del sistema SafeSeaNet.
- (4 ter) Al fine di lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per aggiungere nuove funzionalità alle interfacce uniche nazionali, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri possano mantenere l'attuale sistema di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri.

⁹ Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

- (5) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori, in particolare quelli più piccoli, a utilizzare l'interfaccia unica nazionale. Tuttavia, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter esentare, a determinate condizioni, gli operatori più piccoli che ancora non utilizzano l'interfaccia unica nazionale e che operano principalmente su brevi viaggi nazionali di durata inferiore a 60 minuti dall'obbligo di dichiarare il numero nell'interfaccia unica nazionale.
- (5 bis) Viste la particolare posizione geografica delle isole di Helgoland e Bornholm e la natura dei collegamenti tra il continente e tali isole, Germania, [...] Danimarca e **Svezia** dovrebbero poter esentare le navi da passeggeri che operano su tali rotte dall'obbligo di [...] comunicare l'elenco delle persone a bordo a norma della presente direttiva.
- (5 ter) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito mantenere le possibilità esistenti di riduzione del limite delle 20 miglia per la registrazione e la comunicazione dell'elenco delle persone a bordo. Ciò potrebbe riguardare anche i viaggi in cui navi da passeggeri che trasportano un numero elevato di passeggeri effettuano scali successivi tra porti situati a meno di 20 miglia di distanza nel corso di un unico viaggio più lungo. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre il limite delle 20 miglia in modo da rendere possibile la registrazione delle informazioni richieste dalla presente direttiva per i passeggeri a bordo imbarcati nel primo porto o nei porti intermedi.
- (6) Per ridurre le ansie dei parenti in caso di incidente ed evitare inutili ritardi nell'assistenza consolare e in altri servizi, fra i dati comunicati dovrebbero esservi informazioni sulla nazionalità delle persone a bordo. L'elenco dei dati richiesti per viaggi di oltre 20 miglia andrebbe semplificato, chiarito e allineato per quanto possibile con gli obblighi di comunicazione per l'interfaccia unica nazionale.
- (7) Tenendo conto della disponibilità di mezzi elettronici di registrazione dei dati e del fatto che i dati personali dovrebbero in ogni caso essere raccolti prima della partenza della nave, il termine di 30 minuti attualmente previsto dalla direttiva 98/41/CE dovrebbe essere considerato come un limite massimo.

- (8) Per migliorare la chiarezza giuridica e la coerenza con altre disposizioni connesse della legislazione dell'Unione, e con la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ in particolare, una serie di riferimenti obsoleti, ambigui e poco chiari dovrebbe essere aggiornata o cancellata. La definizione di "nave da passeggeri" dovrebbe essere allineata a quella di altri atti legislativi dell'Unione, mantenendo nel contempo il campo di applicazione della presente direttiva. La definizione di "acque riparate" dovrebbe essere soppressa e il concetto dovrebbe essere allineato alla direttiva 2009/45/CE ai fini delle esenzioni a norma della presente direttiva, assicurando nel contempo la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio. La definizione di "addetto alla registrazione dei passeggeri" dovrebbe essere modificata al fine di riflettere le nuove mansioni, fra le quali non vi è più quella di conservare le informazioni. La definizione di "autorità designata" dovrebbe comprendere le autorità competenti che hanno accesso diretto o indiretto alle informazioni richieste dalla presente direttiva. I corrispondenti requisiti relativi ai sistemi di registrazione dei passeggeri dovrebbero essere soppressi.
- (8 bis) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a imbarcazioni o unità da diporto. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a imbarcazioni o unità da diporto noleggiate a scafo nudo e successivamente non impegnate in attività commerciali finalizzate al trasporto di passeggeri.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità di garantire il rispetto dei requisiti per la registrazione dei dati a norma della direttiva 98/41/CE, in particolare per quanto riguarda la precisione e la tempestiva registrazione dei dati. Per garantire la coerenza delle informazioni potrebbero essere effettuati controlli casuali.

¹¹ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

- (10) Nella misura in cui le misure comportano il trattamento di dati personali, tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali¹². In particolare, e fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti a norma della direttiva 98/41/CE non dovrebbero essere trattati o usati per altri scopi, né conservati più a lungo di quanto necessario ai fini della direttiva 98/41/CE. Le pertinenti linee guida stabilite per assicurare il rispetto della legislazione UE pertinente, in particolare le direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE, dovrebbero essere riviste affinché tengano conto della presente direttiva.
- (11) In base al principio di proporzionalità, e dato che è nell'interesse dei passeggeri fornire informazioni rispondenti al vero, i mezzi di raccolta di dati personali in base all'autocertificazione dei passeggeri sono sufficienti ai fini della direttiva 98/41/CE. Allo stesso tempo, i mezzi elettronici di registrazione e verifica dei dati dovrebbero garantire che per ogni persona a bordo siano registrate informazioni uniche.
- (12) Per aumentare la trasparenza e facilitare la comunicazione da parte degli Stati membri di esenzioni e richieste di deroga, sarebbe opportuno che la Commissione creasse e mantenesse una banca dati a tale scopo. Essa dovrebbe includere le misure notificate, sia sotto forma di progetto che una volta adottate.
- (13) In considerazione dei cambiamenti introdotti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le competenze conferite alla Commissione per l'attuazione della direttiva 98/41/CE dovrebbero essere aggiornate di conseguenza. Gli atti di esecuzione dovrebbero essere adottati a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

¹² In particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (14) Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di aumentare la trasparenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione, se necessario, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione per quanto riguarda la mancata applicazione, ai fini della presente direttiva, di modifiche degli strumenti internazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti in concomitanza con gli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati.
- (15) In considerazione del ciclo di monitoraggio completo delle visite dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, è opportuno che la Commissione valuti l'attuazione della direttiva 98/41/CE entro [sette anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1] e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in proposito. È opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.
- (16) Per tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 98/41/CE, nell'elenco delle formalità di dichiarazione di cui alla parte A dell'allegato della direttiva 2010/65/UE andrebbero incluse le informazioni sulle persone a bordo.
- (16 bis) Il recepimento della presente direttiva costituirebbe un obbligo sproporzionato e inutile per uno Stato membro privo di porti marittimi sul suo territorio e di navi o unità battenti la sua bandiera che rientrino nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 98/41/CE e 2010/65/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 98/41/CE

La direttiva 98/41/CE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"— «nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unità veloce da passeggeri che trasporti più di 12 passeggeri;"

b) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

"— «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile incaricato da una società di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una società di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua proprietà;"

b bis) il settimo trattino è sostituito dal seguente:

"— «autorità designata»: l'autorità competente dello Stato membro responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio o che si occupa delle conseguenze di un incidente avente accesso alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva;"

c) il nono trattino è soppresso;

d) al decimo trattino, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"— «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi che effettuano un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, oppure;"

e) l'undicesimo trattino è sostituito dal seguente:

"— «paese terzo»: ogni paese che non sia uno Stato membro;"

f) è aggiunto il dodicesimo trattino seguente:

"— «area portuale»: un'area ai sensi dell'articolo 2, lettera r), della direttiva 2009/45/CE;"

f bis) è aggiunto il tredicesimo trattino seguente:

"— «via navigabile interna»: le vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio*,

* Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).";

g) è aggiunto il quattordicesimo trattino seguente:

"— «imbarcazione o unità da diporto»: un'imbarcazione che non è impegnata in attività commerciali, indipendentemente dal mezzo di propulsione.";

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva si applica alle navi da passeggeri marittime, ad eccezione di:

- navi da guerra e da trasporto truppe,
- imbarcazioni e unità da diporto,
- navi da passeggeri che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle vie navigabili interne.";

3) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Prima della partenza della nave da passeggeri il numero delle persone a bordo è comunicato al comandante della nave da passeggeri e dichiarato con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* o, **se lo Stato membro decide in tal senso**, all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.

Per un periodo transitorio di [10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono consentire che tale informazione continui a essere comunicata all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o al sistema costiero della società avente la stessa funzione, anziché dichiararla nell'interfaccia unica o all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.

* Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).";

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. Le seguenti informazioni relative alle persone a bordo sono rilevate per ogni nave da passeggeri che parte da un porto situato in uno Stato membro che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia dal punto di partenza al porto di scalo successivo:

- cognome;
- nome,
- genere,
- nazionalità,
- data di nascita,
- cure e assistenza speciali in caso di emergenza, se richieste dal passeggero.

2. Dette informazioni sono raccolte prima della partenza e dichiarate nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE alla partenza della nave, ma in ogni caso non oltre trenta minuti dopo la sua partenza.

2 bis. Per un periodo transitorio di [10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono consentire che tali informazioni continuino a essere comunicate all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o al sistema costiero della società avente la stessa funzione, anziché dichiararle nell'interfaccia unica.

3. Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi.";

5) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le navi da passeggeri battenti la bandiera di un paese terzo che provengono da un porto situato al di fuori dell'Unione e che sono dirette verso un porto di uno Stato membro, tale Stato membro richiede alla società che le gestisce di provvedere affinché siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2.";

- 6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Ogni società che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio di una nave da passeggeri deve, se richiesto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 della presente direttiva, designare un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile di dichiarare le informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE o all'autorità designata mediante il sistema di identificazione automatica.

I dati personali raccolti conformemente all'articolo 5 sono conservati solo per il tempo necessario ai fini della presente direttiva, vale a dire **fino** al momento in cui **il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza** e i dati sono dichiarati nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE. Fatti salvi altri obblighi giuridici, le informazioni che non sono più necessarie a tale fine sono distrutte.

Ogni società provvede affinché le informazioni relative ai passeggeri che hanno dichiarato di necessitare di cure o di assistenza speciali in caso di emergenza siano debitamente registrate e trasmesse al comandante prima della partenza della nave da passeggeri.";

- 7) l'articolo 9 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è così modificato:

- la lettera a) è soppressa;

– le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) Lo Stato membro in cui è situato il porto di uscita può esentare dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE le navi da passeggeri, eccetto le unità veloci da passeggeri, che effettuano un servizio regolare di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D inserito nell'elenco elaborato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE in cui è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio.

c) Uno Stato membro può esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 le navi da passeggeri che, effettuando viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, navigano esclusivamente nel tratto di mare D inserito nell'elenco elaborato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE in cui è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio.";

– è aggiunta la seguente lettera d):

"d) La Germania può esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, le navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso l'isola di Helgoland e la Danimarca **e la Svezia** possono esentare dai medesimi obblighi le navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso l'isola di Bornholm.";

b) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione la sua decisione di concedere esenzioni dagli obblighi di cui all'articolo 5, fornendo valide motivazioni. Tale comunicazione è effettuata mediante una banca dati creata e gestita dalla Commissione a tale scopo. La Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, le condizioni di accesso a tale banca dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

b) se entro sei mesi dalla comunicazione la Commissione ritiene che l'esenzione sia ingiustificata o possa falsare la concorrenza, essa può richiedere, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro modifichi o revochi la sua decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.";

c) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La richiesta è presentata alla Commissione mediante la banca dati di cui al paragrafo 3. Se entro sei mesi da tale richiesta la Commissione ritiene che la deroga sia ingiustificata o possa falsare la concorrenza, essa può richiedere, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro modifichi o non adotti la decisione proposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.";

8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Gli Stati membri assicurano che le società dispongano di una procedura di registrazione dei dati che garantisca la dichiarazione precisa e tempestiva delle informazioni richieste dalla presente direttiva.

Ciascuno Stato membro designa l'autorità che avrà accesso alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, tale autorità designata abbia accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva.

I dati personali raccolti conformemente all'articolo 5 sono conservati dagli Stati membri solo per il tempo necessario ai fini della presente direttiva, vale a dire:

- a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato, ma in nessun caso oltre 60 giorni dalla partenza della nave; oppure
- b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento dell'eventuale indagine o procedimento giudiziario.

Fatti salvi altri obblighi giuridici, le informazioni che non sono più necessarie a tale fine sono distrutte.";

- 9) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

- 1. Ai fini della presente direttiva i dati richiesti sono raccolti e registrati in modo da non ritardare l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
- 2. Va evitata la presenza di più raccolte di dati sulla stessa rotta o su rotte analoghe.";

- 10) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

In casi eccezionali, ove debitamente giustificato da un'adeguata analisi della Commissione e al fine di evitare una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima o l'incompatibilità con il diritto marittimo unionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 12 bis, atti delegati volti a modificare la presente direttiva allo scopo di non applicare, ai fini della presente direttiva, una modifica degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2.";

11) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 12 bis

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da [data dell'entrata in vigore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. Un atto delegato volto a modificare la presente direttiva allo scopo di non applicare, ai fini della presente direttiva, le modifiche degli strumenti internazionali a norma dell'articolo 12 è adottato almeno tre mesi prima della scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita accettazione della modifica in questione ovvero della data prevista per l'entrata in vigore di detta modifica. Nel periodo precedente l'entrata in vigore di tale atto delegato, gli Stati membri si astengono da qualsiasi iniziativa intesa a integrare la modifica nella legislazione nazionale o ad applicare la modifica allo strumento internazionale in questione.";

12) l'articolo 13 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

- b) il paragrafo 3 è soppresso;

13) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 14 bis

La Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro [sette anni dopo la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma].".

Articolo 2

Modifiche all'allegato della direttiva 2010/65/UE

Nell'allegato, parte A, della direttiva 2010/65/CE è aggiunto il punto 7 seguente:

"7. Informazioni sulle persone a bordo

Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette norme a decorrere dal [36 mesi dopo l'entrata in vigore].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2 bis. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro non è obbligato a recepire la direttiva se sul suo territorio non vi sono porti marittimi e non ha navi o unità battenti la sua bandiera che rientrino nel campo di applicazione della presente direttiva. Tale Stato membro non può autorizzare le navi o unità che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva a battere la sua bandiera fino a quando non abbia recepito e attuato la presente direttiva.

Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale deroga lo notificano alla Commissione al più tardi entro il [GU: inserire data di recepimento della presente direttiva]. Ogni eventuale cambiamento successivo è parimenti comunicato alla Commissione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
